

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
95/C 350/01	Conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 1995, concernenti la relazione sulla situazione della salute nella Comunità europea	1
95/C 350/02	Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa all'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità	2
95/C 350/03	Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, sui medicinali orfani	3
95/C 350/04	Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa al riconoscimento reciproco negli Stati membri della validità delle ricette mediche	5
95/C 350/05	Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa ai preparati a base di piante medicinali	6
95/C 350/06	Risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa ai medicinali generici	7
	Commissione	
95/C 350/07	ECU.....	8
95/C 350/08	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia (1)	9

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

95/C 350/09	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia ⁽¹⁾	10
95/C 350/10	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	11
95/C 350/11	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	12
95/C 350/12	Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale	13
95/C 350/13	Comunicazione della Commissione relativa all'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa per il rinnovo dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Federazione russa siglato il 19 dicembre 1995	14
95/C 350/14	Comunicazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio in merito al caso n. 35.202 — Accordo concernente la gestione comune dei servizi di traghetti tra Dragør e Limhamn ⁽¹⁾	16
95/C 350/15	Notifica di una impresa comune (Pratica n. IV/35.855/F3) ⁽¹⁾	18
95/C 350/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.669 — Charterhouse/Porterbrook) ⁽¹⁾	18
95/C 350/17	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	19
95/C 350/18	Elenco degli stabilimenti dell'Islanda dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾	20

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione


95/C 350/19

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione 21

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
95/C 350/20	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	21
95/C 350/21	TACIS — Hardware e software — Invito a presentare offerte lanciato dalla Commissione delle Comunità europee in nome dei governi del Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e del Uzbekistan finanziato nel quadro del programma Tacis	22
95/C 350/22	Formazione di piccole e medie imprese nel campo della fornitura di informazioni elettroniche — Avviso di aggiudicazione di contratti	23
95/C 350/23	Sviluppi strategici per l'industria europea dell'editoria per l'anno 2000 — Avviso di aggiudicazione di contratti	23
95/C 350/24	Servizi di assistenza tecnica per attività comunitarie nel settore dell'industria e del mercato dell'informazione e della linguistica — Avviso di aggiudicazione di contratto	24
95/C 350/25	Invito a presentare offerte per la prestazione di servizi relativi allo sviluppo di un metodo comune di valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico — Procedura aperta	25
95/C 350/26	Servizi di assistenza professionale nel settore delle pari opportunità — Avviso relativo ad un invito a presentare manifestazione di interesse	27
95/C 350/27	Azioni di sostegno scientifico nel settore della stabilità strutturale e dei carichi di neve — Avviso di chiusura di un bando di gara aperta	28
95/C 350/28	Forze — Avviso di postinformazione relativo a contratti pubblici di servizi n. DG XXII/07/95, relativi alla valutazione finale del programma di azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nell'Unione europea (FORCE) ...	29
95/C 350/29	Progettazione, realizzazione e gestione dei supporti di informazione e di comunicazione a livello comunitario — Avviso di postinformazione relativo al contratto pubblico di servizi n. DG XXII/15/95, relativo ad azioni promozionali, di relazioni pubbliche e di informazione nel quadro dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (Parte A: progettazione realizzazione e gestione dei supporti di informazione e di comunicazione a livello comunitario)	29
95/C 350/30	Campagna di comunicazione e di relazioni pubbliche — Avviso di postinformazione relativo al contratto pubblico di servizi n. DG XXII/15/95, relativo ad azioni promozionali, di relazioni pubbliche e di informazione nel quadro dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (Parte B: campagna di comunicazione e di relazioni pubbliche)	30
95/C 350/31	Apertura in Grecia del maggiore conto bancario in GRD della Commissione europea — Procedura aperta	31
95/C 350/32	Apertura nella Comunità europea, del maggiore conto bancario in USD della Commissione europea — Procedura aperta	32
95/C 350/33	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Albi ⁽¹⁾	33



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

95/C 350/34	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Aurillac ⁽¹⁾	34
95/C 350/35	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas) ⁽¹⁾	36
95/C 350/36	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers ⁽¹⁾	37
95/C 350/37	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Carcassonne ⁽¹⁾	39
95/C 350/38	Manutenzione dei sistemi di protezione fisica (SPF) — Procedura ristretta — Avviso di postinformazione	41
95/C 350/39	Assistenza tecnica per la pubblicazione della prima relazione sulla coesione economica e sociale dell'Unione europea — Bando di gara	41

Avviso di posto vacante — Vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1995

concernenti la relazione sulla situazione della salute nella Comunità europea

(95/C 350/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

SU CONGRATULA della relazione della Commissione del 19 luglio 1995 sulla situazione della salute nella Comunità europea;

PRENDE NOTA del fatto che la relazione, essendo stata elaborata prima dell'ingresso dei nuovi Stati membri, non contiene nessuna informazione al loro riguardo;

PRENDE ATTO con soddisfazione dell'intenzione della Commissione di presentare ad intervalli regolari relazioni sulla situazione della salute;

SOTTOLINEA l'interesse di cooperare a tal fine con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica;

RITIENE che l'elaborazione di relazioni contenenti informazioni complete e precise sulla situazione della salute, sui fattori determinanti della salute e sulle attività relative alla salute nell'insieme della Comunità costituisca un mezzo atto ad approfondire la conoscenza e la comprensione dei principali problemi sanitari in seno alla Comunità nonché delle azioni e dei programmi a livello comunitario e degli Stati membri;

RITIENE che le relazioni debbano fornire elementi utili per la programmazione delle azioni da svolgere a livello comunitario e per la valutazione di quelle in via di realizzazione;

CONVIENE di esaminare in seguito, nel contesto della proposta della Commissione che adotta un programma di azione comunitaria in materia di sorveglianza della salute, tra l'altro:

- l'obiettivo e la forma delle relazioni future;
- le fonti dei dati da utilizzare;
- la frequenza della loro pubblicazione;
- come utilizzare le relazioni quale base per determinare le priorità dell'azione comunitaria.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1995

relativa all'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità

(95/C 350/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma,

visti gli atti adottati dalla Comunità nel settore della sanità pubblica o che hanno un'incidenza sulla sanità pubblica,

considerando che, l'11 novembre 1991, il Consiglio e i ministri della Sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa alle scelte fondamentali nel settore della politica sanitaria, nella quale si sottolineava la necessità che il Consiglio avesse la possibilità di discutere gli aspetti aventi un'incidenza sanitaria di qualsiasi decisione da prendersi sul piano comunitario;

considerando che, il 27 maggio 1993, il Consiglio e i ministri della Sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa all'azione futura nel campo della sanità pubblica contenente, in particolare, degli orientamenti volti a garantire che, nei dibattiti e nelle decisioni relativi ad altri settori comunitari, siano presi in debito conto i requisiti in materia di sanità nonché a istituire dei meccanismi adeguati a tal fine;

considerando che il 19 novembre 1993 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla politica della sanità pubblica dopo Maastricht, nella quale invitava la Commissione ad assumersi una responsabilità specifica in materia di coordinamento di tutti gli aspetti della politica di sanità pubblica e di procedere all'analisi e alla valutazione dell'incidenza sulla salute di altre politiche;

considerando che la Commissione, nella comunicazione del 24 novembre 1993 relativa al quadro d'azione nel campo della salute pubblica, ha sottolineato che, oltre ai rischi per la salute derivanti dalle caratteristiche genetiche, fisiche e mentali dell'individuo, i rischi per la salute derivano dallo stile di vita scelto dal soggetto e dall'ambiente immediatamente circostante, in particolare dall'associazione di condizioni sociali, economiche e culturali che costituiscono il contesto generale della vita delle persone, precisando che i provvedimenti necessari a proteggere la salute degli individui debbono interessare entrambi questi «ambienti»;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 2 giugno 1994 relativa al quadro dell'azione comunitaria

nel campo della sanità pubblica, in risposta alla comunicazione della Commissione di cui sopra, ha riconosciuto la necessità di esaminare più dettagliatamente le modalità dell'integrazione nelle altre politiche comunitarie dei requisiti in materia di protezione della salute;

considerando che la Commissione, nella sua relazione del 29 maggio 1995 sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche della Comunità, che individua le politiche comunitarie che hanno un rapporto con la sanità e dimostra che la molteplicità delle politiche e disposizioni che hanno un'incidenza sulla salute rende difficile una visione globale e coerente del loro impatto sulla salute del cittadino, insiste sulla necessità di attuare politiche coerenti, equilibrate ed efficaci dal punto di vista sanitario, che devono essere complementari, nell'ambito delle azioni comunitarie, agli interessi sociali ed economici;

considerando che l'incidenza di qualsiasi proposta sulla protezione della salute deve essere individuata con sufficiente anticipo, affinché il Consiglio possa tenerne conto all'atto dell'adozione;

considerando che l'ampiezza dei problemi sanitari richiede la cooperazione tra gli Stati membri e il coordinamento delle loro politiche e dei loro programmi in materia di protezione della salute, secondo un'impostazione globale, coordinata e intersettoriale, che tenga conto delle differenze e della diversità delle situazioni nella Comunità tra Stati membri e tra ambienti socio-economici,

SI RALLEGRA della comunicazione della Commissione sull'integrazione delle esigenze di protezione della salute nelle politiche comunitarie, che costituisce una tappa importante ai fini della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 129,

RIBADISCE la necessità di garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità di tutte le attività della Comunità aventi una dimensione sanitaria,

RIBADISCE che, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute dei cittadini dell'Unione europea, è necessario riuscire principalmente, tramite misure di prevenzione, inclusa la promozione della salute, ad au-

mentare la speranza di vita e ridurre il numero di decessi prematuri, nonché aumentare il numero di anni di vita privi di malattie, ridurre o limitare le conseguenze negative delle malattie e degli handicap, promuovere stili di vita e ambienti fisici e sociali sani e, in generale, migliorare la qualità della vita,

CONSIDERA che, per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, la Comunità dovrebbe riservare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute dell'azione da essa svolta sulle varie politiche, fra le quali:

- politica economica, in particolare fiscale;
- politica sociale comprese le questioni relative all'occupazione;
- libera circolazione dei beni e delle persone;
- politica agricola e in materia di alimentazione;
- protezione dei consumatori;
- ricerca e sviluppo tecnologico;

— ambiente;

— trasporti,

CONVIENE che siano istituiti meccanismi di informazione e di coordinamento più adeguati che diano al Consiglio la possibilità di essere informato dell'incidenza sulla salute delle proposte di azione comunitarie, al fine di consentirgli di adottare le misure appropriate,

INVITA la Commissione:

- a garantire una valutazione rapida e trasparente dell'impatto delle politiche comunitarie sulla salute umana;
- a segnalare nel suo programma di lavoro annuale tutte le proposte che possono avere un'incidenza sulla protezione della salute;
- a elaborare in seguito relazioni annuali sull'integrazione dei requisiti di protezione della salute nelle politiche comunitarie, esaminando, tra l'altro, le iniziative nei settori di cui sopra.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1995

sui medicinali orfani

(95/C 350/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 30 novembre 1995, relativa all'integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze in materia di protezione della salute, ritiene che la Comunità debba accordare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute delle azioni proposte in un certo numero di settori, ivi compresa la libera circolazione delle merci;

considerando che azioni destinate a migliorare la comprensione e ad occuparsi dell'incidenza sulla salute umana della libera circolazione delle merci, ed in particolare della libera circolazione dei medicinali, devono far

parte della strategia globale d'azione della Comunità nel settore della salute pubblica;

considerando che esistono numerose malattie che colpiscono un numero limitato di persone negli Stati membri e nella Comunità nel suo insieme;

considerando che è necessario fare in modo che i malati colpiti da queste patologie possano beneficiare di terapie, segnatamente ricorrendo a medicinali cosiddetti «orfani» rispondenti agli stessi criteri dell'insieme dei medicinali;

considerando che, nonostante la relativa rarità di manifestazione di queste malattie, le caratteristiche del loro trattamento e le loro ripercussioni particolari sul piano sanitario, economico e sociale giustificano uno studio a livello europeo;

considerando che nella comunicazione del 24 novembre 1993 relativa al quadro di azione nel campo della sanità pubblica la Commissione ha selezionato le malattie rare tra gli otto settori prioritari dell'azione comunitaria;

considerando che nella decisione del 15 dicembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della biomedicina e della sanità (1994-1998), il Consiglio ha stabilito che le patologie rare e i medicinali «orfani» devono formare oggetto di un settore di ricerca specifico (settore 4.6), con azioni riguardanti tra l'altro un inventario delle malattie rare;

considerando che, nella comunicazione del 2 marzo 1994 sugli orientamenti della politica industriale per il settore farmaceutico nella Comunità europea, la Commissione ha menzionato l'attività da svolgere nel campo della ricerca sulla biomedicina e la salute in materia di medici-

nali orfani, per i quali la ricerca può essere poco redditizia dal punto di vista commerciale;

considerando che esistono medicinali già commercializzati, di scarso interesse commerciale, ma di grande interesse per la cura di certe malattie rare;

considerando che un'impostazione comune su scala europea per quanto riguarda le malattie rare e i medicinali orfani offre vantaggi sul piano dell'epidemiologia e della sanità pubblica e altresì sul piano economico,

INVITA la Commissione a studiare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e seguendo gli orientamenti delineati in allegato, la situazione riguardo ai medicinali orfani in Europa e a presentare eventualmente proposte appropriate al fine di migliorare l'accesso ai medicinali destinati, in particolare, alle persone colpite da malattie rare.

ALLEGATO

Elementi da considerare

- 1) Definizione dei termini «medicinale orfano»;
 - 2) Definizione dei termini «malattia rara», tenendo conto della prevalenza della malattia di cui trattasi;
 - 3) Criteri da fissare per la concessione della qualifica giuridica di «medicinali orfani» in Europa, determinando le condizioni della loro inclusione o esclusione da tale categoria e tenendo conto degli eventuali cambiamenti per quanto riguarda le condizioni che ne hanno determinato la qualifica;
 - 4) Misure di promozione, per mezzo di incentivi normativi (compresi gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale) e finanziari, della ricerca, dello sviluppo, della registrazione, della commercializzazione e della distribuzione dei medicinali orfani;
 - 5) Analisi degli effetti sanitari negli Stati membri e degli effetti economici, a livello dell'industria europea, di una politica europea in materia di medicinali orfani.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1995

relativa al riconoscimento reciproco negli Stati membri della validità delle ricette mediche

(95/C 350/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 30 novembre 1995, relativa all'integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze in materia di protezione della salute, ritiene che la Comunità debba accordare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute delle azioni proposte in un certo numero di settori, ivi compresa la libera circolazione delle merci;

considerando che azioni destinate a migliorare la comprensione e ad occuparsi dell'incidenza sulla salute umana della libera circolazione delle merci, ed in particolare della libera circolazione dei medicinali, devono far parte della strategia globale d'azione della Comunità nel settore della salute pubblica;

considerando che il mercato interno implica l'esistenza di uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che i pazienti, spostandosi da uno Stato membro all'altro, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di acquistare i medicinali prescritti da un medico autorizzato di un altro Stato membro;

considerando che, in applicazione del trattato e della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed

altri titoli⁽¹⁾, ogni trattamento discriminatorio per motivi di nazionalità è vietato in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nella pratica medica;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano il pagamento o il rimborso dei medicinali da parte dei sistemi nazionali di sicurezza sociale;

considerando altresì che la presente risoluzione non riguarda le ricette relative a sostanze classificate dalle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite come sostanze stupefacenti o come sostanze psicotrope, in proporzioni che fanno rientrare tali sostanze nel campo di applicazione di dette convenzioni,

INVITA la Commissione a studiare, in cooperazione con gli Stati membri e tenendo conto dei lavori svolti nel settore dalle competenti organizzazioni internazionali, l'attuale situazione del riconoscimento reciproco delle ricette mediche negli Stati membri. Tale studio dovrebbe implicare un'analisi:

- dell'entità dei problemi che insorgono nella pratica;
- delle possibilità di una corretta comprensione delle ricette mediche da parte del farmacista e di eliminazione degli errori al momento della fornitura dei medicinali;
- delle situazioni di frode risultanti in particolare dalla prescrizione fraudolenta delle ricette o dall'impiego di ricette rubate.

(¹) GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1995****relativa ai preparati a base di piante medicinali**

(95/C 350/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 30 novembre 1995, relativa all'integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze in materia di protezione della salute, ritiene che la Comunità debba accordare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute delle azioni proposte in un certo numero di settori, ivi compresa la libera circolazione delle merci;

considerando che azioni destinate a migliorare la comprensione e ad occuparsi dell'incidenza sulla salute umana della libera circolazione delle merci, ed in particolare della libera circolazione dei medicinali, devono far parte della strategia globale d'azione della Comunità nel settore della salute pubblica;

considerando l'uso sempre crescente di piante medicinali nell'Unione europea;

considerando l'incidenza dei preparati a base di piante medicinali sulla sanità pubblica e le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità;

considerando l'eterogeneità della presentazione commerciale di tali preparati sul mercato;

considerando che la salvaguardia della sanità pubblica deve costituire un obiettivo prioritario a livello comunitario;

considerando che occorre peraltro tenere in debito conto i requisiti atti ad evitare di ostacolare lo sviluppo dell'in-

dustria e la libera circolazione dei suoi prodotti in seno all'Unione europea;

considerando i problemi specifici inerenti al controllo delle materie prime e dei preparati a base di piante medicinali provenienti da paesi terzi al fine di garantirne la qualità;

considerando l'opportunità di tener conto delle caratteristiche speciali di tali preparati;

considerando che è necessario provvedere alla tutela della salute dei consumatori attraverso tutte le fasi della catena di fabbricazione, distribuzione e vendita,

INVITA la Commissione a studiare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i termini della situazione, e segnatamente:

- se le materie prime e i preparati a base di piante medicinali suscitino problemi per la sanità pubblica tali da richiedere l'intervento della Comunità;
- se le norme comunitarie relative ai preparati in questione presentino difficoltà e i chiarimenti da introdurre, se necessario, nel regime giuridico dei preparati a base di piante medicinali, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di specialità medicinali;
- i controlli necessari, all'occorrenza, per garantire la qualità delle materie prime e dei preparati a base di piante medicinali, compresi quelli importati da paesi terzi;
- le condizioni specifiche necessarie per garantire la tutela della sanità pubblica.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1995****relativa ai medicinali generici**

(95/C 350/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 30 novembre 1995, relativa all'integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze in materia di protezione della salute, ritiene che la Comunità debba accordare un'attenzione particolare all'incidenza sulla salute delle azioni proposte in un certo numero di settori, ivi compresa la libera circolazione delle merci;

considerando che azioni destinate a migliorare la comprensione e ad occuparsi dell'incidenza sulla salute umana della libera circolazione delle merci, ed in particolare della libera circolazione dei medicinali, devono far parte della strategia globale d'azione della Comunità nel settore della salute pubblica;

considerando che i problemi relativi ai prezzi ed al finanziamento pubblico dei medicinali sono di competenza esclusiva delle autorità degli Stati membri;

considerando che i medicinali generici possono contribuire ad una maggiore trasparenza e concorrenza sul mercato; che il ricorso a tali medicinali può migliorare il

rapporto costo-efficacia, come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 marzo 1994, sugli orientamenti di politica industriale da applicare al settore farmaceutico nella Comunità europea;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 novembre 1993 sulla politica di sanità pubblica dopo Maastricht, chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di favorire un uso più ampio dei medicinali generici;

considerando che la denominazione comune dei medicinali generici può agevolarne l'individuazione;

considerando che sarebbe molto utile per gli Stati membri conoscere la situazione del settore dei medicinali generici, ivi inclusi i medicinali generici di marca,

INVITA la Commissione ad elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e conformemente agli orientamenti riportati in allegato, una relazione sulla politica dei paesi dell'Unione europea e degli altri paesi dell'OCSE, principalmente gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone, per quanto riguarda i medicinali generici.

ALLEGATO**Elementi da considerare**

1. Un riepilogo delle norme esistenti, comprese le misure intese a incoraggiare la prescrizione e la distribuzione dei medicinali generici.
 2. Un riepilogo dei requisiti tecnici di valutazione dei medicinali generici, delle condizioni della loro registrazione, nonché delle norme specifiche intese ad agevolare l'autorizzazione alla commercializzazione di questi medicinali.
 3. Un'analisi delle ripercussioni sulla sanità pubblica delle differenze di prezzo tra i medicinali generici e i prodotti tutelati da brevetti e delle quote di mercato dei medicinali generici.
 4. Un riepilogo della legislazione applicabile al commercio internazionale.
-

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

29 dicembre 1995

(95/C 350/07)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,6979	Marco finlandese	5,71695
Corona danese	7,29536	Corona svedese	8,69726
Marco tedesco	1,88397	Sterlina inglese	0,847242
Dracma greca	311,567	Dollaro USA	1,31424
Peseta spagnola	159,549	Dollaro canadese	1,79065
Franco francese	6,43979	Yen giapponese	135,590
Sterlina irlandese	0,820478	Franco svizzero	1,51282
Lira italiana	2082,71	Corona norvegese	8,31192
Fiorino olandese	2,10857	Corona islandese	85,7280
Scellino austriaco	13,2554	Dollaro australiano	1,76527
Scudo portoghese	196,505	Dollaro neozelandese	2,01047
		Rand sudafricano	4,79140

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(95/C 350/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, il governo francese ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Saint-Brieuc.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono prevedere almeno due viaggi di andata e ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì, e almeno un viaggio di andata e ritorno la domenica sera;
- i servizi devono essere effettuati senza scalo tra Parigi (Orly) e Saint-Brieuc.

— *Relativamente al tipo di aeromobile usato e alla capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 19 posti;
- l'aeromobile deve disporre di toilette e dev'essere previsto un servizio di distribuzione di bevande.

— *Relativamente agli orari:*

In settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno otto ore nella città di destinazione, Parigi o Saint-Brieuc.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 sulle regole comuni per l'assegnazione di fasce orarie negli aeroporti comunitari, all'aeroporto di Parigi (Orly) le seguenti fasce orarie (ora locale) sono attualmente riservate dal lunedì al venerdì per il collegamento aereo regolare Parigi (Orly)-Saint-Brieuc⁽²⁾:

- i) Arrivo a Orly: 7h35
Partenza da Orly: 9h00
- ii) Arrivo a Orly: 19h40
Partenza da Orly: 20h50

Gli orari per il viaggio di andata e ritorno nella serata della domenica devono essere approssimativamente quelli indicati al punto ii).

— *Relativamente alla politica commerciale:*

- i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *Relativamente alla continuità del servizio:*

- salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti;
- inoltre, il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 1.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(95/C 350/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, il governo francese ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Parigi (Charles-de-Gaulle, Orly) e Montbéliard.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono prevedere almeno due viaggi di andata e ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì;
- i servizi devono essere effettuati senza scalo tra Parigi (Charles-de-Gaulle, Orly) e Montbéliard.

— *Relativamente al tipo di aeromobile usato e alla capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 25 posti.

— *Relativamente agli orari:*

In settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno otto ore nella città di destinazione, Parigi o Montbéliard.

Gli orari devono permettere ai passeggeri in partenza da Montbéliard di arrivare a Parigi (Charles-de-Gaulle, Orly), al mattino, entro le 9h30 e alla sera, entro le 20h30 e ai passeggeri in partenza da Parigi (Charles-de-Gaulle, Orly) di arrivare a Montbéliard, al mattino, entro le 10h30 e alla sera, entro le 22h30.

— *Relativamente alla politica commerciale:*

- i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *Relativamente alla continuità del servizio:*

- salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti;
- inoltre il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(95/C 350/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Aubagne e Marsiglia (Provenza).

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

I servizi devono essere gestiti almeno nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino ed alla sera, e dal lunedì al venerdì, tutto l'anno ad eccezione del mese di agosto;

— *relativamente al tipo di aeromobili utilizzati ed alla capacità offerta:*

I servizi devono essere effettuati mediante elicotteri biturbina conformemente alla normativa vigente, con una capacità minima di 4 posti;

— *relativamente agli orari:*

Durante la settimana, gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Marsiglia che a Aubagne;

Si richiedono i seguenti orari (espressi in ora locale):

arrivo all'aeroporto di Marsiglia (Provenza) prima delle 08h00 e delle 19h15;

partenza dall'aeroporto di Marsiglia (Provenza) prima delle 08h45 e delle 20h00;

— *relativamente alle tariffe:*

La tariffa piena per viaggio di sola andata deve essere al massimo di 420 franchi francesi (valore del 1995). Tale importo non comprende le tasse applicabili, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

— *relativamente alla politica commerciale:*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;

— *relativamente alla continuità del servizio:*

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica Iata il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Inoltre il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(95/C 350/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand e Lione (Satolas), tra Clermont-Ferrand e Marsiglia e tra Clermont-Ferrand e Nizza.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *relativamente al numero di frequenze minime:*

— **tra Clermont-Ferrand e Lione (Satolas):**

i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;

i servizi devono essere gestiti nella misura di due viaggi giornalieri di andata e ritorno, al mattino ed alla sera, dal lunedì al venerdì compreso;

i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Clermont-Ferrand e Lione (Satolas);

— **tra Clermont-Ferrand e Marsiglia:**

i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;

i servizi devono essere gestiti nella misura di un volo giornaliero in partenza da Clermont-Ferrand al mattino e di un volo giornaliero in arrivo a Clermont-Ferrand alla sera, dal lunedì alla domenica compresa;

i servizi devono essere gestiti senza scalo intermedio tra Clermont-Ferrand e Marsiglia;

— **tra Clermont-Ferrand e Nizza:**

i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;

i servizi devono essere gestiti nella misura di un volo giornaliero in partenza da Clermont-Ferrand al mattino e di un volo giornaliero in arrivo a Clermont-Ferrand alla sera, dal lunedì alla domenica compresa;

i servizi tra Clermont-Ferrand e Nizza possono essere gestiti con uno scalo intermedio a Marsiglia, la cui durata non deve superare 20 minuti;

dal 1° luglio al 31 agosto deve essere gestito un servizio diretto tra Clermont-Ferrand e Nizza, nella misura di un volo giornaliero in partenza da Clermont-Ferrand al mattino e di un volo giornaliero in arrivo a Clermont-Ferrand alla sera, dal lunedì alla domenica compresa;

— *relativamente al tipo di aeromobili utilizzati:*

i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con una capacità minima di 25 posti;

— *relativamente agli orari:*

— **tra Clermont-Ferrand e Lione (Satolas):**

gli orari devono consentire ai passeggeri di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata rimanendo per almeno otto ore nella città di destinazione, sia a Clermont-Ferrand che a Lione;

— **tra Clermont-Ferrand e Marsiglia e tra Clermont-Ferrand e Nizza:**

gli orari devono consentire ai passeggeri di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata in partenza da Clermont-Ferrand, rimanendo per almeno otto ore a Marsiglia ed a Nizza.

Gli orari devono consentire le coincidenze internazionali dei passeggeri in transito agli aeroporti di Lione (Satolas), Marsiglia e Nizza;

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

- *relativamente alla politica commerciale:*
 - i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni;
- *relativamente alla continuità del servizio:*

eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica Iata il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti.

Inoltre il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(95/C 350/12)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, a decorrere da questo giorno, se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali.

Modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato e pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD n. 39.400: rapporto della quindicesima sessione del comitato del sistema armonizzato):

Pareri di classificazione:

N. 1517.90/1	Allegato L/14
N. 1806.90/2	Allegato L/15
N. 1806.90/1	Allegato L/17
N. 1905.30/1	Allegato L/17
N. 2008.60/1	Allegato L/18
N. 2008.99/1	Allegato L/18
N. 2106.90/12	Allegato L/19
N. 2106.90/13	Allegato L/19
N. 2106.90/14	Allegato L/19
N. 2208.90/2	Allegato L/20
N. 2714.90/1	Allegato L/21
N. 4811.39/1	Allegato L/22
N. 4811.39/2	Allegato L/22
N. 4911.99/1	Allegato L/25
N. 7607.20/1	Allegato L/32
N. 8429.51/1	Allegato L/30
N. 8504.40/1	Allegato L/26

Informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere ottenute presso la direzione generale dell'unione doganale e della fiscalità indiretta della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

Comunicazione della Commissione relativa all'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa per il rinnovo dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Federazione russa siglato il 19 dicembre 1995

(95/C 350/13)

Il 19 dicembre 1995, la Comunità europea e la Federazione russa hanno siglato un accordo per il rinnovo dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Federazione russa, che scade il 31 dicembre 1995.

Il nuovo accordo proroga per un altro anno l'attuale accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Federazione russa. I limiti quantitativi applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Federazione russa riguardano le stesse categorie tessili del 1995 e figurano negli allegati alla presente comunicazione.

L'importazione di questi prodotti nella Comunità continuerà ad avvenire in base alle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti della Comunità su presentazione, da parte degli importatori, delle licenze di esportazione corrispondenti rilasciate dalle autorità russe.

L'accordo si applicherà per un anno a decorrere dal 1° gennaio 1996.

ALLEGATO I

Limiti quantitativi comunitari applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996

Gruppo	Categoria	Unità	Limite
I A	1	tonnellate	4 546
I A	2	tonnellate	12 587
I A	2 a	tonnellate	967
I A	3	tonnellate	1 766
I B	4	1 000 pezzi	2 505
I B	5	1 000 pezzi	1 588
I B	6	1 000 pezzi	2 788
I B	7	1 000 pezzi	786
I B	8	1 000 pezzi	2 392
II A	9	tonnellate	1 644
II A	20	tonnellate	2 385
II A	22	tonnellate	1 279
II A	23	tonnellate	931
II A	39	tonnellate	781
II B	12	1 000 paia	3 924
II B	13	1 000 pezzi	5 200
II B	15	1 000 pezzi	993
II B	16	1 000 pezzi	723

Gruppo	Categoria	Unità	Limite
II B	21	1 000 pezzi	1 183
II B	24	1 000 pezzi	1 218
II B	26/27	1 000 pezzi	1 201
II B	29	1 000 pezzi	553
II B	73	1 000 pezzi	474
II B	83	tonnellate	409
III A	33	tonnellate	464
III A	36	tonnellate	1 221
III A	37	tonnellate	1 584
III A	50	tonnellate	491
III B	67	tonnellate	433
III B	74	1 000 pezzi	531
III B	90	tonnellate	846
IV	115	tonnellate	424
IV	117	tonnellate	1 422
IV	118	tonnellate	839

ALLEGATO II

CONTINGENTI TPP

Limiti quantitativi comunitari applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996

Gruppo	Categoria	Unità	Limite
I B	4	1 000 pezzi	850
I B	5	1 000 pezzi	1 945
I B	6	1 000 pezzi	5 381
I B	7	1 000 pezzi	3 437
I B	8	1 000 pezzi	3 112
II B	12	1 000 paia	4 150
II B	13	1 000 pezzi	1 243
II B	15	1 000 pezzi	3 302
II B	16	1 000 pezzi	1 207
II B	21	1 000 pezzi	4 719
II B	24	1 000 pezzi	2 399
II B	26/27	1 000 pezzi	2 796
II B	29	1 000 pezzi	3 791
II B	73	1 000 pezzi	2 920
II B	83	tonnellate	435
III B	74	1 000 pezzi	870

Comunicazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio in merito al caso n. 35.202 — Accordo concernente la gestione comune dei servizi di traghetti tra Dragør e Limhamn

(95/C 350/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 10 agosto 1994, A/S Dampskibsselskabet Øresund ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio⁽¹⁾, una domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE relativamente ad un accordo concluso il 20 dicembre 1993, concernente la gestione comune di un servizio di traghetti tra Dragør in Danimarca e Limhamn in Svezia.

Le parti

2. Le parti sono A/S Dampskibsselskabet Øresund (DSØ) e SweFerry AB (SF). DSØ è una controllata al 100% di DSB Rederi A/S, che è anch'essa integralmente di proprietà di DSB, la società ferroviaria pubblica danese. SF è una controllata al 100% di AB Swedcarrier, che è integralmente di proprietà di SJ, la società ferroviaria pubblica svedese.

L'accordo

3. Il 20 dicembre 1993 le parti hanno firmato l'accordo relativo alla gestione comune del servizio di traghetti tra Dragør e Limhamn. L'accordo è di durata illimitata e può essere rescisso in qualunque momento mediante preavviso di 18 mesi.

L'accordo ha sostituito un accordo precedente sottoscritto in data 20 novembre 1980 e avente per oggetto la gestione comune dei servizi di traghetti Dragør-Limhamn, Landskrona-Tuborg Havn e Havnegade-Skepsbroen. La cooperazione istituita dall'accordo del 1980 è cessata, eccezion fatta per il servizio di traghetti Dragør-Limhamn.

L'accordo notificato stabilisce le condizioni per la continuazione della cooperazione tra DSØ e SF nel servizio di traghetti Dragør-Limhamn mediante la messa in comune delle risorse delle parti. L'accordo comprende tutti gli aspetti della gestione del servizio di traghetti.

Un servizio amministrativo comune è incaricato della gestione generale dei servizi di traghetti, compresi i settori del marketing, della fissazione dei prezzi e degli orari, degli acquisti di beni e ser-

vizi, ecc. Per il marketing vengono utilizzati un'unica denominazione e un unico marchio commerciale. L'amministrazione quotidiana e la gestione del servizio è garantita da un responsabile di linea, dipendente di SF. SF assicura la gestione operativa del servizio sotto la responsabilità del servizio amministrativo. La responsabilità per gli aspetti giuridici e di sicurezza incombe alle SF. Per i proventi delle attività di linea viene istituito un conto separato. Gli utili vengono suddivisi tra le due parti.

I traghetti sono di proprietà di entrambe le parti. La proprietà congiunta si estende, per quanto possibile, anche alle installazioni a terra. I nuovi traghetti saranno acquisiti al 50% da ciascuna parte.

Il mercato

4. Secondo le parti firmatarie dell'accordo, il mercato dei servizi da prendere in considerazione è quello del trasporto dei viaggiatori, delle autovetture da turismo, delle autocorriere, degli autocarri e dei treni, tutti servizi, eccezion fatta per i treni, ai quali esse provvedono sulla linea Dragør-Limhamn.

Le parti sostengono che il mercato geografico da considerare comprende l'insieme dei servizi di trasporto tra, da un lato, Norvegia, Svezia e Danimarca e, d'altro lato, innanzitutto la Germania, ma anche, in certa misura, la Polonia, ossia nello Skagerak, nel Kattegat e nel Baltico. Le parti sostengono infatti che il servizio Dragør-Limhamn provvede non soltanto al traffico tra la Svezia e la Danimarca, ma anche ad una parte importante di traffico di transito fra la Norvegia, la Svezia e l'Europa continentale. Su questo mercato le parti si troverebbero in concorrenza con un certo numero di altre linee. Nel 1993 esse avrebbero dovuto far fronte alla concorrenza di altri 48 servizi, gestiti da 26 società di traghetti nei collegamenti tra Svezia, Norvegia e Danimarca e tra questi paesi e la Germania.

Le parti sostengono che il mercato futuro sarà influenzato dalla costruzione del ponte sull'Øresund che creerà notevoli sovraccapacità nel settore dei servizi di traghetti nel mercato rilevante. Secondo la legge danese che prevede l'istituzione del collegamento fisso sull'Øresund, il ministro dei Trasporti ha la facoltà di sospendere il servizio di traghetti Dragør-Limhamn di DSB, una volta attivato il collegamento fisso.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

L'esenzione

5. Le parti considerano che l'accordo possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, per le ragioni seguenti.
- 5.1. L'accordo contribuisce a migliorare i servizi e a promuovere il progresso tecnico o economico, poiché la gestione comune della linea Dragør-Limhamn:
- garantirà agli utenti trasporti regolari con tempi di attesa minimi, in quanto le parti sono congiuntamente in grado di adattare la capacità alla domanda, sia diurna che notturna, in un mercato caratterizzato da fluttuazioni stagionali della domanda, assicurando pertanto trasporti regolari ed affidabili per tutti i tipi di traffico;
 - consentirà un miglior controllo dei costi;
 - i servizi di trasporto sulla linea in questione non verrebbero probabilmente offerti se l'accordo non esistesse.
- 5.2. Le parti considerano che l'accordo consenta agli utenti di fruire di una parte adeguata dei vantaggi derivanti dall'accordo stesso, in quanto:
- essi disporranno di un servizio di trasporti notevolmente migliorato e di vantaggi finanziari grazie ad una gestione più efficace del servizio;
 - essi avranno un'altra possibilità di attraversare l'Øresund che consentirà di diminuire la distanza da percorrere per avere accesso ad una possibilità di trasbordo, in quanto, se le parti non gestissero la linea congiuntamente, forse sul tratto non verrebbe fornito alcun servizio;
 - vi saranno collegamenti più frequenti giorno e notte, con una riduzione dei tempi di attesa per i viaggiatori;
 - la cooperazione consentirà un servizio più sicuro, di qualità migliore;
 - i risparmi finanziari realizzati grazie alla cooperazione apporteranno vantaggi agli utenti in quanto le parti sono costrette a competere con altri servizi di traghetti nel settore e con altri mezzi di trasporto.
- 5.3. Le parti ritengono che tutte le restrizioni della concorrenza imposte alle parti dall'accordo siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi menzionati al punto 5.1, in quanto:
- anche se la cooperazione di per sé viene considerata restrittiva della concorrenza, dalle argomentazioni citate in precedenza risulta che soltanto grazie alla cooperazione tra le parti sarà possibile realizzare sulla linea i risparmi di costi e il volume di traffico che sono condizioni necessarie per poter fornire il servizio di linea;
 - il servizio di traghetti ha presumibilmente durata limitata, in quanto diverrà superfluo quando sarà stato attivato il collegamento fisso sull'Øresund.
- 5.4. A detta delle parti, l'accordo non elimina la concorrenza per quanto riguarda una parte sostanziale dei servizi in oggetto, in quanto:
- gli sviluppi del mercato dimostrano chiaramente che la cooperazione tra le parti non elimina la concorrenza per quanto riguarda una parte considerevole dei servizi di trasporto in oggetto, essendovi una forte concorrenza tra i collegamenti marittimi su Øresund, Kattegat e Skagerak;
 - le parti sono esposte ad una concorrenza agguerrita, dovuta al fatto che non vi sono impedimenti significativi alla penetrazione sul mercato, giacché possono essere facilmente istituite tante nuove linee concorrenti quante sono quelle consentite dalle installazioni portuarie;
 - le parti detengono una quota di mercato relativamente contenuta;
 - la situazione è influenzata anche dalla concorrenza nel settore dei trasporti merci marittimi e aerei, in particolare per quanto concerne il trasporto degli autocarri e dei viaggiatori ed anche altri tipi di trasporti.
- La presente comunicazione è conforme alla procedura istituita dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Per il momento la Commissione non si è ancora formata un'opinione quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE all'accordo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione invita tutti i terzi interessati e gli Stati membri a inviarle all'indirizzo che segue le loro osservazioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione, citando il riferimento IV/35.202:
- Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione D-3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Notifica di una impresa comune**(Pratica n. IV/35.855/F3)**

(95/C 350/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 dicembre 1995, è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾, di una serie di accordi mediante i quali MD Foods (Danimarca) e Arla (Svezia) hanno creato una impresa comune denominata Scandairy K/S. Gli oggetti dell'impresa comune sono la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti appartenenti ai settori degli alimenti aventi qualità fisiologiche («functional foods»), dei dolci e degli spuntini. Le parti hanno l'intenzione di commercializzare detti prodotti nell'Unione europea, in Norvegia e negli Stati baltici.
2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telecopia [telecopia n. (32-2) 296 98 02] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/35.855/F3, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione F
Ufficio 2/75
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.669 — Charterhouse/Porterbrook)**

(95/C 350/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(95/C 350/17)

[Stabiliti il 27 dicembre 1995 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione (1)	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione		Almendralejo	3,608	94 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Béziers	4,119	108 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,160	109 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,160	109 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,190	109 %	Villarrobledo	3,317	87 %
Perpignan	nessuna quotazione (1)		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (1)		Bari	3,465	91 %
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione (1)	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	3,835	100 %
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione	
Treviso	4,736	124 %	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione (1)	
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		Treviso	5,198	136 %
Prezzo rappresentativo	4,161	109 %	Prezzo rappresentativo	3,985	104 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	72,786	88 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)	
Falset	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (1)		Prezzo rappresentativo	72,786	88 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	3,927	103 %			
Barletta	3,927	103 %			
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,927	103 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Elenco degli stabilimenti dell'Islanda dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(95/C 350/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Decisione C(95) 3561 della Commissione del 19 dicembre 1995

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

Numero autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
22	Kaupfelag V. Hunbvetninga, Hvammstangi	×	×			×		×	(¹)
31	Kaupfelag Thingeyinga, Husavik	×				×			(¹)
40	Kaupfelag Austur Skafteilinga (Kask), Höfn	×	×			×			(¹)

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Con esclusione delle frattaglie.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(95/C 350/19)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), via Palestro 81, I-00185 (telefono 495 92 61 — telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle pere ritirate dal mercato nel periodo gennaio-aprile 1996.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(95/C 350/20)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), via Palestro 81, I-00185 (telefono 495 92 61 — telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle mele ritirate dal mercato nel periodo gennaio-maggio 1996.

TACIS — Hardware e software

Invito a presentare offerte lanciato dalla Commissione delle Comunità europee in nome dei governi del Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e del Uzbekistan finanziato nel quadro del programma Tacis

(95/C 350/21)

Titolo progetto: Water Resources Management and Agricultural Production in the Central Asian Republics (Warmap)

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche cittadine degli Stati membri dell'Unione europea, nonché ai beneficiari del programma Tacis.

2. Oggetto

Fornitura di attrezzatura per:

- lo sviluppo di un sistema di informazione sulla gestione delle risorse idriche (Warmis), comprendente l'hardware ed il software,
- la realizzazione di studi di controllo di aziende agricole nelle 5 repubbliche centroasiatiche, comprendente l'attrezzatura di studio sul terreno per l'analisi dell'acqua e del terreno nonché l'attrezzatura di laboratorio.

La natura dei 2 insiemi di attrezzature è tale che essi saranno aggiudicati separatamente e scomposti in vari lotti.

2.1. Attrezzatura per il Warmis

La fornitura di tali attrezzature è suddivisa in 5 lotti:

lotto 1 - computer Pentium, stampanti laser, unità di backup, software e accessori;

lotto 3 - computer, agende elettroniche, telefax/modem, stampanti laser, software e accessori;

lotto 4 - personal computer, agende elettroniche, telefax/modem, stampanti laser, software e accessori, ecc;

lotto 5 - numerizzatore AO e tracciatori a colori, ecc.

2.2. Attrezzatura per gli studi di controllo delle aziende agricole

Tale attrezzatura comprende i 3 lotti seguenti:

lotto 1 - attrezzatura di laboratorio e accessori;

lotto 2 - attrezzatura di misura dell'acqua e del clima;

lotto 3 - attrezzatura di studio del terreno e di cartografia.

3. Luogo di consegna

Le forniture devono essere consegnate al «Warmap Project Office» a Tashkent, Uzbekistan.

4. Invito a presentare offerte

Il capitolato completo può essere ottenuto gratuitamente presso:

Sig. Luigi Olivi, Procurement Director, Aquater SpA, via Mirabello 53, I-61047 S. Lorenzo in Campo (Pesaro), telefax (721) 73 15 26, tel. (721) 73 14 55/73 13 55.

Consultazione del capitolato negli Stati membri:

uffici della Commissione europea.

Consultazione del capitolato nei Stati beneficiari:

TACIS Coordinating Unit, T. Shevchenko Street 4, 700029 Tashkent, Uzbekistan, telefax (07 37 12) 36 06 52, tel. (07 37 12) 56 34 79;

EU Delegation, Mira Street 115, KZ-480091 Alma-Ata, telefax (07 32 72) 63 78 97, tel. (07 32 72) 50 61 75/63 78 97.

5. Offerte

Dovranno pervenire, entro e non oltre il 20. 2. 1996 (15.00), ora locale, all'indirizzo seguente:

Aquater SpA, via Mirabello 53, I-61047 S. Lorenzo in Campo (Pesaro), attenzione Sig. Luigi Olivi, Procurement Department.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il 21. 2. 1996 (10.00), ora locale, presso:

Aquater SpA, via Mirabello 53, I-61047 S. Lorenzo in Campo (Pesaro).

Formazione di piccole e medie imprese nel campo della fornitura di informazioni elettroniche

Avviso di aggiudicazione di contratti

(95/C 350/22)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, unità XIII.E.3 - Industria e mercato dell'informazione; linguistica, edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** In caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
Procedura aperta.
3. **Categoria di servizio e descrizione. N. di riferimento CPC:** Formazione di piccole e medie imprese nel campo della fornitura di informazioni elettroniche.
N. di riferimento CPC 84 e 85.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 8. 12. 1995.
5. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 36 (1) (a) della direttiva 92/50/CEE del 18. 6. 1992.
6. **Numero di offerte ricevute:** 41.
7. **Nome e indirizzo del fornitore di servizi:** Chambre de commerce et d'industrie de Bruxelles asbl., avenue Louise 500, B-1050 Bruxelles.
8. **Prezzo:** 204 702 ECU.
9. **Importo e quota del contratto che potrà essere eventualmente subappaltato da un terzo:**
10. **Altre informazioni:**
11. **Data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** GU 95/S 123 e 95/C 165 dell'1. 7. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 18. 12. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 12. 1995.
- 14.

Sviluppi strategici per l'industria europea dell'editoria per l'anno 2000

Avviso di aggiudicazione di contratti

(95/C 350/23)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, unità XIII.E.3. - Industria e mercato dell'informazione; linguistica, edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** In caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
Procedura aperta.
3. **Categoria di servizio e descrizione. N. di riferimento CPC:** Sviluppi strategici per l'industria europea dell'editoria per l'anno 2000.
N. di riferimento CPC 84 e 85.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 7. 12. 1995.
5. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 36 (1) (a) della direttiva 92/50/CEE del 18. 6. 1992.
6. **Numero di offerte ricevute:** 11.
7. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Andersen Consulting Unternehmensberatung GmbH, Otto-Volger-Straße 15, D-65843 Sulzbach/Frankfurt.
8. **Prezzo:** 480 000 ECU.
9. **Importo e quota del contratto che può essere subappaltato da un terzo:**
10. **Altre informazioni:**

11. *Data di pubblicazione del contratto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:* GU 95/S 153 e 95/C 207 del 12. 8. 1995.
12. *Data di spedizione dell'avviso:* 18. 12. 1995.
13. *Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:* 18. 12. 1995.
- 14.

Servizi di assistenza tecnica per attività comunitarie nel settore dell'industria e del mercato dell'informazione e della linguistica

Avviso di aggiudicazione di contratto

(95/C 350/24)

1. *Nome e indirizzo dell'ente appaltante:* Commissione delle Comunità europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, Direzione E - Industria e mercato dell'informazione; linguistica, edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo.
2. *Procedura di aggiudicazione:* Nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.
- Procedura ristretta con pubblicazione nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
3. *Categoria di servizio e descrizione. Riferimento CPC:* Servizi di assistenza tecnica per attività comunitarie nel settore dell'industria e del mercato dell'informazione; linguistica.
- N. di riferimento CPC 84 e 85.
4. *Data di aggiudicazione del contratto:* 6. 12. 1995.
5. *Criteri di aggiudicazione del contratto:* Offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 36 (1) (a) della direttiva 92/50/CEE del 18. 6. 1992.
6. *Numero di offerte ricevute:* 5.
7. *Nome e indirizzo del prestatore di servizi:* a) lotto 1 (ingegneria dell'informazione), lotto 2 (biblioteche) e lotto 4 (industria e mercato dell'informazione): Coopers & Lybrand, Rue Eugène Ruppert 16, L-2453 Lussemburgo;
- lotto 3 (linguistica): Cray Systems Ltd, 127 Fleet Road, UK-Fleet GU13 8PD.
8. *Prezzo:* a) 18 786 000 ECU per 4 anni;
- b) 4 232 000 ECU per 4 anni.
9. *Importo e quota del contratto che può essere subappaltato da un terzo:*
10. *Altre informazioni:*
11. *Data di pubblicazione del contratto del bando nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»* GU 95/S 41 e 95/C 50 dell'1. 3. 1995.
12. *Data di spedizione del bando:* 18. 12. 1995.
13. *Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee:* 18. 12. 1995.
- 14.

Invito a presentare offerte per la prestazione di servizi relativi allo sviluppo di un metodo comune di valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico

Procedura aperta

(95/C 350/25)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XIII, Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca; unità XIII/D/1, Aspetti strategici dell'innovazione e dell'utilizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico, proprietà intellettuale; edificio Jean Monnet, L-2920 Lussemburgo.

Telefax (003 52) 43 01-341 29.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** N. di riferimento CPC 85. La Commissione europea intende adottare un metodo globale comune per la valutazione dei risultati della ricerca con particolare riguardo alla loro integrazione nel processo d'innovazione ed al loro impatto economico più ampio. Tale metodologia sarà utilizzata per valutare i risultati di progetti RST emersi dai programmi quadro comunitari e potrà altresì fungere quale punto di riferimento per la valutazione dei risultati di programmi nazionali nell'Unione europea e al di fuori.

Tale metodologia dovrà essere basata su un insieme completo di criteri che integra i risultati scientifici e tecnici, nonché la loro applicazione ed il loro potenziale di trasferimento. Oltre ad una valutazione globale dei risultati dei progetti e della loro utilizzazione potenziale, l'applicazione di tale metodo dovrà apportare un prezioso contributo per un'analisi più ampia dei programmi di RST, del loro impatto economico e sociale a lungo termine e di altri aspetti che presentano un particolare interesse. Il metodo dovrà sviluppare un approccio modulare in maniera dinamica, dovrà consentire l'effettuazione di paragoni tra i vari campi di RST, e dovrà contribuire ad analizzarli strategicamente, dovrà definire le politiche nel settore della RST e di nuovi strumenti politici, nonché, all'occorrenza, il riorientamento di programmi.

In tale contesto, la Commissione intende stabilire dei contratti per la raccolta e l'analisi dei dati necessari e lo sviluppo di opzioni per il suddetto metodo. Una descrizione dettagliata e lo sviluppo di opzioni dei servizi da prestare sono elencati nel capitolato d'appalto (vedi punto 8. a)).

3. **Luogo di consegna:** I lavori saranno prestati principalmente nei locali dell'aggiudicatario, tuttavia dovranno prevedere contatti costanti con i servizi competenti della Commissione nonché una cooperazione

con altri aggiudicatari (vedi punto 5). Tutte le relazioni devono essere trasmesse all'ente appaltante all'indirizzo di cui al punto 1.

4. **Disposizioni del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una categoria professionale particolare:**

a. Non previsto.

b. Non previsto.

c. L'offerente deve fornire delle informazioni sulle persone fisiche responsabili dell'esecuzione dei lavori, sia che tratti dell'offerente stesso, dei suoi impiegati, subappaltanti, o altri agenti.

5. **Divisione in lotti:** I lavori saranno divisi in 3 lotti, ognuno tratterà particolarmente delle caratteristiche di uno dei principali settori di RST seguenti, che presentano un interesse a livello industriale:

Lotto 1: tecnologie dell'informazione delle comunicazioni;

Lotto 2: tecnologie dell'industria e dell'ambiente, trasporto ed energia;

Lotto 3: scienze e tecnologie biologiche.

I candidati potranno presentare offerta per 1 o 2 lotti. L'offerta deve essere completa e dovrà precisare il settore di RST interessato.

6. **Varianti:** Non previste.

7. **Termine ultimo di esecuzione del servizio:** Le relazioni interlocutorie relative ad ogni lotto saranno presentate alla Commissione entro 6 settimane dalla firma del contratto. I progetti delle relazioni finali dovranno essere ricevuti dalla Commissione entro 3 mesi dalla firma del contratto. Le relazioni finali devono essere trasmesse alla Commissione entro 4 mesi dalla firma del contratto.

Il contratto avrà una durata di 6 mesi a decorrere dalla data della firma.

8. a) **Denominazione ed indirizzo del servizio presso il quale potranno essere richiesti i documenti:** Tutte le richieste di documenti (in particolare per gli inviti a presentare offerta, il capitolato d'appalto, la

- bozza del contratto e le condizioni applicabili ai contratti della Commissione delle Comunità europee) saranno inviate all'indirizzo di cui al punto 1.
- b) **Termine ultimo per la richiesta di tali documenti:** Le richieste dovranno essere inviate entro 35 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- c) **Costo e modalità di pagamento delle somme per tali documenti:** Non previsto.
9. a) **Termine ultimo di ricezione delle offerte:** 6. 2. 1996.
- b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Le offerte devono essere inviate all'ente appaltante di cui al punto 1.
- c) **Lingua(e) nella(e) quali dovrà(anno) essere redatta(e):** Le offerte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
10. a) **Personne ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Rappresentanti ufficiali della Commissione europea e un rappresentante autorizzato di ogni offerente.
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura:** L'apertura delle offerte avverrà il 13. 2. 1996 (10.00) nell'edificio Jean Monnet - sala conferenze M5, L-2920 Lussemburgo.
11. **Cauzioni e garanzie richieste:** Se l'importo globale del contratto supera 300 000 ECU, l'offerente dovrà presentare una garanzia per il pagamento iniziale, sotto forma di una garanzia bancaria.
12. **Modalità essenziali di finanziamento e pagamento:** Secondo le condizioni generali di contratto della Commissione (vedi punto 8 del fascicolo informativo).
13. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sarà aggiudicato l'appalto:** Non applicabile.
14. **Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare (criteri di selezione):**
1. La capacità economica dell'offerente deve essere comprovata da dichiarazioni bancarie o da una dichiarazione sul giro d'affari relativo alle prestazioni in oggetto negli ultimi esercizi.
 2. La capacità tecnica dell'offerente deve essere comprovata da una lista delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati.
 3. Gruppo multilingue proposto, referenze internazionali, qualifiche professionali e accademiche, iter professionali relativi all'oggetto dei lavori.
 4. Indicazione dei servizi prestati nel settore delle valutazioni dei risultati della ricerca tecnologica (segnatamente integrazione nei processi di innovazione, impatto economico) nel contesto internazionale, corredate da una pubblicazione e/o lavori eseguiti nel passato, della prova delle attività eseguite nel settore interessato.
 5. Disponibilità per l'esecuzione dei lavori tra il 15. 3. 1996 e il 15. 8. 1996.
15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** Almeno 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione degli inviti a presentare offerte.
16. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:**
- A) 1. Qualità dei servizi proposti (programma di lavoro).
 2. Qualità e possibilità a riprodurre l'approccio metodologico (estensione dell'applicabilità, aspetto modulare, in funzione delle costrizioni della Commissione e delle procedure relative alla valutazione del programma e del progetto).
 3. Qualifica specifica nel principale settore di RST relativo alla candidatura (vedi punto 5).
 - B) Prezzo (prezzo globale).
17. **Altre informazioni:** Ulteriori informazioni sono riportate nel fascicolo informativo (vedi punto 8).
18. **Data di spedizione del bando:** 18. 12. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 12. 1995.

Servizi di assistenza professionale nel settore delle pari opportunità

Avviso relativo ad un invito a presentare manifestazione di interesse

(95/C 350/26)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, unità «Politica immobiliare - Opzioni e contratti», ORBN 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.

2. **Tipo: avviso relativo ad un invito a presentare manifestazioni di interesse. Le persone che intendono presentare la loro candidatura per l'iscrizione in un elenco sono invitate a farlo conformemente alle disposizioni del presente avviso:** L'ente appaltante iscriverà nell'elenco le candidature che soddisfano i criteri di cui al punto 8.

Per ogni contratto specifico relativo al settore di cui al punto 3. a), l'ente appaltante invierà il capitolato d'appalto e l'invito a presentare offerte a tutti i candidati che sono compresi nell'elenco o ad alcuni di essi selezionati sulla base di criteri di preselezione inerenti al contratto in oggetto.

L'elenco derivante dal presente avviso sarà esclusivamente utilizzato per contratti di importo stimato inferiore alle soglie delle direttive «contratti pubblici» in oggetto.

3. a) **Descrizione esauriente della/(e) materia(e) interessata(e) dall'avviso a presentare manifestazioni di interesse:** Servizi assistenza all'unità «Parità delle opportunità» della Direzione generale del personale e dell'amministrazione a Bruxelles nei settori di sua competenza e in particolare nei settori seguenti:

- la consulenza in tutte le materie relative alla politica europea delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l'elaborazione di relazioni, studi e articoli relativi alla politica di pari opportunità e in particolare ai programmi di azioni positive;
- l'animazione di alcune azioni specifiche nel settore delle pari opportunità che richiedono una buona conoscenza dell'istituzione;

— l'analisi dei piani di azione delle direzioni generali e la formulazione di nuove proposte in materia di azioni positive;

— la conoscenza delle misure applicate nel settore delle azioni positive segnatamente nelle amministrazioni nazionali degli Stati membri così come delle leggi in vigore negli Stati membri nei settori delle pari opportunità;

— l'assistenza nell'elaborazione di un nuovo programma di azioni positive nell'ambito della politica del personale della Commissione.

- b) **Indicazione del tipo di contratti che saranno messi in gara sulla base dell'elenco (forniture, lavori o servizi):**

— prestazioni di servizi.

4. **All'occorrenza, luogo di consegna delle forniture, di esecuzione dei lavori o di prestazione dei servizi:** Bruxelles.

5. **Termine ultimo di validità dell'elenco derivante dall'invito a presentare manifestazione di interesse:** 31. 12. 1996.

6. **Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere un raggruppamento di fornitori, di imprenditori o di prestatori di servizio che potrebbe essere dichiarato aggiudicatario di un contratto.**

7. a) **Indirizzo al quale inviare le candidature devono essere trasmesse:** Vedi punto 1.

- b) **Modalità di consegna, di invio e di presentazione delle candidature comprendente l'insieme delle informazioni, formalità e documenti di cui al punto 8:** Ogni manifestazione di interesse deve pervenire all'indirizzo di cui al punto 1, entro e non oltre 31. 1. 1996 e recante il riferimento 95/45/IX.C.1/MI. Il candidato può, a suo piacimento, inviare la manifestazione di interesse:

1) sia per lettera raccomandata spedita entro e non oltre il 31. 1. 1996, farà fede il timbro postale;

2) sia consegnandola presso il segretariato del servizio summenzionato, (direttamente, o tramite un mandatario dell'offerente comprese le agenzie di recapito private) all'indirizzo seguente:

ufficio 01/69, square Frère Orban 8/10, B-1040 Bruxelles, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00,

entro e non oltre il 31.1.1996 (16.00). In tal caso, la consegna della manifestazione di interesse viene confermata mediante una ricevuta datata e firmata da parte di un funzionario del servizio summenzionato al quale i documenti sono stati consegnati.

8. **Criteri di selezione:** I candidati interessati dovranno rispondere al presente invito a presentare manifestazioni di interesse dimostrando la loro competenza nel settore. La Commissione procederà alla costituzione degli elenchi di candidati sulla base dei seguenti criteri.

8.1. **Informazioni amministrative da fornire:**

- nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax, ecc.;
- statuto giuridico;
- numero di partita IVA;
- numero di previdenza sociale;
- per le persone giuridiche: copia degli statuti e documenti che forniscono i nomi e le funzioni dei membri degli organi di direzione.

8.2. **Capacità tecnica: lavori realizzati e referenze: documenti da consegnare:**

- curriculum vitae dettagliato per i candidati indipendenti e curriculum vitae dei periti proposti per i vari interventi da parte delle persone giuridiche, compresi i dettagli relativi alle lingue nelle quali le prestazioni potranno essere presentate;

— dettagli relativi alle prestazioni eseguite negli ultimi tre anni, un'esperienza di tre anni nel settore di competenza per il quale la candidatura è stata trasmessa.

8.3. **Capacità finanziarie (soltanto per le persone giuridiche): documenti da presentare:**

- un documento che attesti le capacità finanziarie del candidato: capitale sociale, cifra di affari.

9. **Informazioni:** L'attenzione degli interessati viene attirata sull'obiettivo del presente bando, ovvero la costituzione di un elenco di candidati che potrebbero essere invitati a rispondere ad un bando di gara specifico. In tal caso, sono pregati di far pervenire le informazioni di cui sopra all'indirizzo summenzionato. Le candidature incomplete saranno scartate d'ufficio. Gli interessati sono pregati di non richiedere, per telefono o per telefax, delle informazioni complementari, ma di seguire attentamente le modalità riportate nel presente avviso.

10. **Data di spedizione dell'avviso:** 18. 12. 1995.

11. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 12. 1995.

Azioni di sostegno scientifico nel settore della stabilità strutturale e dei carichi di neve

Avviso di chiusura di un bando di gara aperta

(95/C 350/27)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale III, Industria.
2. **Procedura:** Procedura aperta, pubblicata nella GU n. S 179 del 20. 9. 1995, pag. 18.
3. **Categoria di servizio:** Servizio intellettuale, ovvero attività di ricerca, tendente a fornire le basi scientifiche necessarie per la definizione armonizzata dei modelli di determinazione degli effetti della neve sugli elementi strutturali durante lavori di costruzione.
4. **Chiusura della procedura:** In mancanza di offerte regolari, la procedura summenzionata è stata chiusa dalla Commissione europea senza aggiudicazione di contratto.
5. **Numero di offerte ricevute:** 1.

Force

Avviso di postinformazione relativo a contratti pubblici di servizi n. DG XXII/07/95, relativi alla valutazione finale del programma di azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nell'Unione europea (FORCE)

(95/C 350/28)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** *Direzione generale* Commissione delle Comunità europee, direzione generale XXII «Istruzione, formazione e gioventù», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 295 85 60. Telex COMEU B21877. Telefax (32-2) 295 56 99. Numero di telegrafo COMEUR Bruxelles.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura aperta.
3. **Classificazione comune dei prodotti:** Categoria n. 10, riferimento CPC n. 864.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 13. 11. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:
 - della pertinenza e della qualità della metodologia proposta;
 - della coerenza del programma di lavoro;
- della chiarezza del piano di bilancio e della coerenza rispetto al programma di lavoro;
- del prezzo.
6. **Numero di offerte ricevute:** 12.
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** The Tavistock Institute, Evaluation Development and Review Unit, 30 Tabernacle Street, UK-London EC2A 4DE.
8. **Prezzi pagati:** 179 700 ECU.
- 9., 10.
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 31. 3. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 19. 12. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 19. 12. 1995.
- 14.

Progettazione, realizzazione e gestione dei supporti di informazione e di comunicazione a livello comunitario

Avviso di postinformazione relativo al contratto pubblico di servizi n. DG XXII/15/95, relativo ad azioni promozionali, di relazioni pubbliche e di informazione nel quadro dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (Parte A: progettazione realizzazione e gestione dei supporti di informazione e di comunicazione a livello comunitario)

(95/C 350/29)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale XXII «Istruzione, formazione e gioventù», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 296 12 87. Telex COMEU B21877. Telefax (32-2) 299 41 53. Indirizzo telegrafico COMEUR Bruxelles.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura aperta.
3. **Classificazione comune dei prodotti:** Categoria n. 15, n. riferimento CPC 88442.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 9. 11. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:
 - dell'originalità e del realismo dell'approccio proposto;
 - della qualità della proposta rispetto all'unità di immagine e della coerenza delle azioni proposte;
 - del prezzo.

6. **Numero di offerte ricevute:** 19.
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Transcend Technology Limited, Oakfield Park, Bilton Road, UK-Rugby CV22 7UH.
8. **Prezzi pagati:** 656 000 ECU.
- 9., 10.
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 15. 7. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 19. 12. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 19. 12. 1995.
- 14.

Campagna di comunicazione e di relazioni pubbliche

Avviso di postinformazione relativo al contratto pubblico di servizi n. DG XXII/15/95, relativo ad azioni promozionali, di relazioni pubbliche e di informazione nel quadro dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (Parte B: campagna di comunicazione e di relazioni pubbliche)

(95/C 350/30)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale XXII «Istruzione, formazione e gioventù», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Tel. (32-2) 296 12 87. Telex COMEU B21877. Telefax (32-2) 299 41 53. Telegrafo COMEUR Bruxelles.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura aperta.
3. **Classificazione comune dei prodotti:** Categoria 13, riferimento CPC n. 871.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 9. 11. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** L'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:
- dell'originalità e del realismo dell'approccio proposto;
 - della qualità della proposta rispetto all'unità d'immagine e della coerenza delle azioni proposte;
- del prezzo.
6. **Numero di offerte ricevute:** 13.
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** The Rowland Company, 67-69 Whitfield Street, UK-London W1P 5RL.
8. **Prezzi pagati:** 422 010 ECU.
- 9., 10.
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 15. 7. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 19. 12. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 19. 12. 1995.
- 14.

Apertura in Grecia del maggiore conto bancario in GRD della Commissione europea

Procedura aperta

(95/C 350/31)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, M. J.-P. Mingasson, JECL 8/13, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 16 83/4. Telefax (32-2) 295 95 85. Indirizzo telegrafico COMEUR Bruxelles. Telex COMEU B 21877.
2. Servizi bancari, riferimento CPC 81116.

Effettuazione degli ordini di pagamento in GRD impartiti dalla Commissione europea per beneficiari nella Comunità europea, riscossione di redditi ed altri servizi bancari nella Comunità europea.
3. Tutti i servizi saranno richiesti in Grecia. Il prestatore deve essere stabilito in uno degli Stati membri della Comunità europea.
4. a) Servizio riservato agli istituti riconosciuti da uno Stato membro della Comunità europea per la prestazione dei servizi in oggetto.

b), c)
5. I prestatori devono presentare offerta per l'insieme dei servizi richiesti.
- 6.
7. Contratto della durata di un anno, rinnovabile automaticamente per un periodo massimo di 5 anni, salvo rescissione con preavviso di 3 mesi in qualsiasi momento a decorrere dalla scadenza del primo anno.
8. a) Le richieste dei capitolati d'appalto saranno inviate per lettera o telecopiata soltanto alla Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, Sig. B.R. Holder, JECL 6/96, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 01 51.
- b) **Termine ultimo per la richiesta dei capitolati:** 9. 2. 1996.
- c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 8. 3. 1996.

b) **Indirizzo:** Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, Sig. B.R. Holder, JECL 6/96, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

c) Una delle lingue ufficiali.
10. a), b)
- 11.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Specificate nel capitolato d'appalto.
- 13.
14. Il prestatore deve disporre di un rating a breve termine di primo ordine certificato da un rating «Moody's» pari a «P1», da un rating «Standard and Poor's» pari a «A1» o da un rating equivalente presso un'altra agenzia di quotazione.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 31. 12. 1996.
16. **Criteri d'aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Durante la valutazione, la qualità del servizio sarà valutata per il 20 %, i costi ed i redditi saranno valutati per l'80 %.
17. **Altre informazioni:**

a) Gli offerenti devono essere membri del S.W.I.F.T. FIN e IFT.
18. **Data di spedizione del presente avviso:** 21. 12. 1995.
19. **Data di ricezione del presente avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 21. 12. 1995.

Apertura nella Comunità europea, del maggiore conto bancario in USD della Commissione europea

Procedura aperta

(95/C 350/32)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, M. J.-P. Mingasson, JECL 8/13, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 295 16 83/4. Telefax (32-2) 295 95 85.
Indirizzo telegrafico COMEUR Bruxelles. Telex COMEU B 21877.
2. Servizi, bancari, riferimento CPC 811116.
Effettuazione degli ordini di pagamento in USD impartiti dalla Commissione europea, riscossione di redditi ed altri servizi bancari.
3. Il prestatore deve essere stabilito in uno degli Stati membri della Comunità europea.
4. a) Servizio riservato agli istituti riconosciuti da parte di uno Stato membro della Comunità europea per la prestazione dei servizi in oggetto.
b), c)
5. I prestatori devono presentare offerta per l'insieme dei servizi richiesti.
- 6.
7. Contratto della durata di un anno, rinnovabile automaticamente per un periodo massimo di 5 anni, salvo rescissione con preavviso di 3 mesi in qualsiasi momento a decorrere dalla scadenza del primo anno.
8. a) Le richieste dei capitolati d'appalto saranno inviate per lettera o telefax soltanto alla Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, Sig. B.R. Holder, JECL 6/96, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 01 51.
b) **Termine ultimo per la richiesta dei capitolati:** 9. 2. 1996.
c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 8. 3. 1996.
b) **Indirizzo:** Commissione europea, Direzione generale XIX-Bilanci, Sig. B.R. Holder, JECL 6/96, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
c) Una delle lingue ufficiali.
10. a), b)
- 11.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Specificate nel capitolato d'appalto.
- 13.
14. Il prestatore deve poter disporre di un rating a breve termine di primo ordine certificato da un rating «Moody's» pari a «P1», di un rating «Standard and Poor's» pari a «A1» o di un rating equivalente presso un'altra agenzia di quotazione.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 31. 12. 1996.
16. **Criteri per l'aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Durante la valutazione, la qualità del servizio sarà valutata per il 20 %, i costi ed i redditi saranno valutati per l'80 %.
17. **Altre informazioni:**
a) Gli offerenti devono essere membri della S.W.I.F.T. FIN e IFT.
18. **Data di spedizione dell'avviso:** 21. 12. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 21. 12. 1995.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Albi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/33)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Albi. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284 del 28 ottobre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Albi, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Albi conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 284 del 28 ottobre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽²⁾.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblicati il 28 ottobre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, informazioni sull'aeroporto di Albi-Le Séquestre ed informazioni sulla situazione demografica e socioeconomica dell'area di attrazione dell'aeroporto di Albi-Le Séquestre) può essere richiesto gratuitamente a:

Syndicat mixte de l'aérodrome d'Albi-Le Séquestre, 14, rue Timbal, F-81000 Albi, tel. (33) 63 49 48 47, telefax (33) 63 49 48 40.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno, *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

(¹) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

(²) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso, fissato forfettariamente in sei mesi.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Syndicat mixte de l'aérodrome d'Albi-Le Séquestre, 14, rue Timbal, F-81000 Albi, tel. (33) 63 49 48 47, telefax (33) 63 49 48 40.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Aurillac

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/34)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Aurillac. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Aurillac, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del

medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Aurillac conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblicati il 1° settembre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed informazioni sull'aeroporto di Aurillac) può essere richiesto gratuitamente a:

Chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac et du Cantal, 44, boulevard du Pont-Rouge, F-15013 Aurillac Cedex, tel. (33) 71 45 40 40, telefax (33) 71 48 48 12.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno, *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso, fissato forfettariamente in sei mesi.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entrò cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac et du Cantal, 44, boulevard du Pont-Rouge, F-15013 Aurillac Cedex, tel. (33) 71 45 40 40, telefax (33) 71 48 48 12.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione a decorrere dal 1° aprile 1996, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/35)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas). Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽²⁾.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati il 1° settembre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, informazioni sull'aeroporto di Reims (Champagne) ed informazioni sulla situazione demografica e socioeconomica dell'area di attrazione dell'aeroporto di Reims (Champagne) può essere richiesto gratuitamente a:

Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, direction de l'exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, tel. (033) 26 07 15 15, telefax (33) 26 07 62 23, telex 830908 F.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, direction de l'exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, tel. (033) 26 07 15 15, telefax (33) 26 07 62 23, telex 830908 F.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione, a decorrere dal 1° aprile 1996, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/36)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono

state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

(¹) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽¹⁾.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblicati il 1° settembre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, informazioni sull'aeroporto di La Rochelle ed informazioni sulla situazione demografica e socioeconomica dell'area di attrazione dell'aeroporto di La Rochelle) può essere richiesto gratuitamente a:

Chambre de commerce et d'industries de La Rochelle, 14, rue du Palais, F-17024 La Rochelle Cedex 1, tel. (33) 46 00 54 00, telefax (33) 46 00 54 02.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, 14, rue du Palais, F-17024 La Rochelle Cedex 1, tel. (33) 46 00 54 00, telefax (33) 46 00 54 02.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione, a decorrere dal 1° aprile 1996, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Carcassonne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/37)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Carcassonne. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995 e n. C 349 del 29 dicembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Carcassonne, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Carcassonne conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro

ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽²⁾.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblicati il 1° settembre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, informazioni sull'aeroporto di Carcassonne ed informazioni sulla situazione demografica e socioeconomica dell'area di attrazione dell'aeroporto di Carcassonne-Salvaza) può essere richiesto gratuitamente a:

Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, 3, boulevard Camille Pelletan, BP 13, F-11001 Carcassonne Cedex, tel. (33) 68 25 35 63, telefax (33) 68 71 01 60.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia eserci-

tato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, 3, boulevard Camille Pelletan, BP 13, F-11001 Carcassonne Cedex, tel. (33) 68 25 35 63, telefax (33) 68 71 01 60.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione, a decorrere dal 1° aprile 1996, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Manutenzione dei sistemi di protezione fisica (SPF)**Procedura ristretta****Avviso di postinformazione**

(95/C 350/38)

1. **Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione:** Commissione europea, DG XII, sito di Ispra, coordinamento delle risorse, unità sicurezza, sezione tecnica, responsabile J. Maury, I-21020 Ispra (VA).
Tel. (332) 78 99 17. Telefax (332) 78 54 77.
2. **Procedura di aggiudicazione del contratto:** Procedura ristretta.
3. **Oggetto:** Manutenzione dell'impianto di protezione fisica del Centro comune di ricerca, situato ad Ispra.
- 4.
5. **Aggiudicazione del contratto:** Il bando di gara è annullato in funzione delle modifiche tecniche della fornitura.
6. **Numero di offerte ricevute:**
7., 8., 9., 10.
11. **Data di pubblicazione del bando di gara:** 25. 10. 1995.
12. **Data di spedizione dell'avviso:** 11. 12. 1995.
13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 21. 12. 1995.

Assistenza tecnica per la pubblicazione della prima relazione sulla coesione economica e sociale dell'Unione europea**Bando di gara**

(95/C 350/39)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale «Politica regionale e coesione», CSM1 09/155, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 70 05. Telefax (32-2) 299 46 84.
 2. **Procedura di gara:** Procedura ristretta. La Commissione selezionerà un numero limitato di candidati (probabilmente non più di dieci) che saranno invitati a partecipare alla gara.
 3. **Categoria del servizio e descrizione:** L'articolo 130 B del trattato di Maastricht fa obbligo alla Commissione di presentare «una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte».
- La Commissione, assistita da consulenti esterni, ha intrapreso studi approfonditi ai fini dell'elaborazione di tale documento. La relazione sarà redatta per la maggior parte in inglese (EN) e verrà successivamente tradotta nelle altre dieci lingue ufficiali dell'Unione europea.
- Il candidato prescelto dovrà fornire:
- I. un parere professionale sulla redazione del testo cui si richiedono particolari doti di chiarezza, poiché da un lato dovrà essere accessibile al lettore ordinario e dall'altro non dovrà perdere il suo carattere di testo economico specializzato;
 - II. le traduzioni del testo in lingua francese (FR) e tedesca (DE). È prevista, a livello della prima stesura provvisoria, la traduzione in FR e DE dei capitoli più importanti della relazione. Il candidato prescelto dovrà curare l'avanzamento parallelo del testo in EN, FR e DE, nelle fasi progressive della sua elaborazione;

III. il desk-top publishing (DTP) delle tre versioni linguistiche citate, nonché delle altre otto versioni, la cui traduzione sarà fornita dalla Commissione.

In tutte le lingue si tratterà di un testo ufficiale, per la cui pubblicazione si dovranno seguire le direttive e le procedure dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE). La pubblicazione non dovrà superare le 250 pagine di testo; conterrà pure una serie di illustrazioni a colori, così suddivise: circa 40 carte policrome, 100 grafici e 100 tabelle bicolore. Una parte dei grafici e delle tabelle sarà incorporata nel testo, mentre il resto verrà accluso al medesimo sotto forma di allegati.

La pubblicazione delle prime tre versioni linguistiche (EN, FR, DE) è prevista per fine maggio 1996, mentre per le altre lingue è prevista entro i quattro mesi successivi.

Il sistema DTP che verrà applicato dovrà essere compatibile con quello utilizzato dai competenti servizi della Commissione, cioè Microsoft Word per il testo ed Excel per i grafici. Quanto alle carte, dovranno essere compatibili con il formato ArcInfo. La relazione dovrà essere presentata anzitutto in una versione provvisoria e successivamente in versione DTP definitiva, a scopo rispettivamente di verifica e di apporto degli ultimi ritocchi. Dopo essere stata approvata dalla Commissione, la versione DTP definitiva verrà presentata sotto forma di una serie di pellicole fotografiche per la stampa offset, secondo le direttive del servizio o della ditta che provvederà a quest'ultima mansione.

4. **Durata del contratto:** Gli schemi definitivi degli studi dovrebbero essere sottoposti progressivamente alla Commissione a partire dal febbraio 1996. Successivamente dovranno essere presentati verso l'inizio di aprile un primo progetto di versione DTP della relazione in EN ed entro fine maggio le pellicole definitive per la stampa in offset nelle prime tre lingue.

I limiti di tempo previsti richiedono una procedura accelerata, conformemente all'articolo 20 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio.

5. **Presentazione delle candidature:** Gli interessati possono scrivere all'indirizzo di cui al punto 1, prima dell'8. 1. 1996. Essi verranno selezionati in base ai

criteri sotto esposti; le persone prescelte riceveranno il capitolato d'oneri e tutte le informazioni occorrenti per una valutazione precisa dei compiti sopra menzionati.

6. **Criteri di selezione:** I candidati invitati a partecipare alla gara verranno selezionati in base ai criteri seguenti:

- qualifiche, competenza tecnica ed esperienza professionale delle persone cui verrà affidata la responsabilità della preparazione effettiva della pubblicazione (ciò vale anche in caso di subappalto);
- conoscenza ed esperienza specifica per quanto riguarda la pubblicazione entro scadenze precise di relazioni dello stesso tipo e delle stesse dimensioni;
- descrizione del software e hardware nonché dei metodi che verranno usati, di cui si dovrà dimostrare la compatibilità con quelli applicati dalla Commissione;
- capacità di realizzare la pubblicazione entro i termini fissati (risorse umane, materiale informatico, strutture di supporto, possibilità di far ricorso ad altri collaboratori, ecc.).

7. **Informazioni sui candidati:** Per consentire una valutazione sulla scorta dei criteri di selezione di cui al punto 6, i candidati devono fornire una documentazione sufficiente, atta a comprovare:

- la loro solvibilità finanziaria, sotto forma di attestati bancari, estratti conto o altri giustificativi adeguati;
- la loro competenza tecnica e professionale;
- la loro esperienza nell'esecuzione di lavori analoghi.

8. **Altre informazioni:** Tutti i documenti riguardanti il progetto in parola, compresi i rapporti intermedi, dovranno essere presentati alla Commissione nella lingua di lavoro del contraente, nonché in FR o EN.

9. **Data d'invio del bando all'UPUCE:** 27. 12. 1995.

10. **Data di ricezione del bando presso l'UPUCE:** 27. 12. 1995.

AVVISO DI POSTO VACANTE
VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

DESCRIZIONE DELL'UFFICIO

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, in appresso denominato «l'Ufficio», è stato istituito con regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU n. L 227 dell' 1. 9. 1994, pag. 1). Le norme d'esecuzione riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio sono state fissate dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1238/95 (GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 31) e (CE) n. 1239/95 (GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 37).

L'Ufficio è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, avente come finalità la gestione di un nuovo sistema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, un particolare tipo di diritto di proprietà industriale per le nuove varietà vegetali. L'Ufficio ha, in particolare, l'incarico di prendere decisioni in merito alle domande di privativa, la cui concessione garantisce una tutela uniforme nell'insieme della Comunità. Dal mese di giugno 1995 l'Ufficio svolge le sue funzioni presso un indirizzo provvisorio a Bruxelles.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la sede permanente dell'Ufficio nell'Unione europea non è stata ancora decisa dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il presidente dell'Ufficio non è stato ancora nominato dal Consiglio dell'Unione europea.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Il vicepresidente assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e competenze, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza e la gestione dell'Ufficio, e lo sostituisce quando è assente o impedito. Il vicepresidente dovrà occuparsi, sotto l'autorità del presidente, di alcune relazioni esterne dell'Ufficio.

NOMINA

Il vicepresidente è nominato dal Consiglio dell'Unione europea, previa consultazione del presidente dell'Ufficio, su una rosa di candidati proposta dalla Commissione e sulla quale il Consiglio d'amministrazione ha espresso il suo parere.

REQUISITI

Il candidato/La candidata deve:

- essere cittadino/a dell'Unione europea ed essere nato/a posteriormente al 31 dicembre 1935;
- possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria. La conoscenza soddisfacente di un'ulteriore lingua comunitaria costituirà un vantaggio.
- Inoltre, il candidato/la candidata dev'essere in possesso di:
 - un titolo di studio universitario, preferibilmente in legge e/o scienze biologiche ad indirizzo prevalentemente botanico, o un'esperienza professionale equivalente;
 - una conoscenza approfondita delle questioni attinenti alla tutela dei ritrovati vegetali e alla loro registrazione, o a materie affini;
 - un'esperienza professionale a livello di titolo di studio universitario e di durata appropriata, per gran parte acquisita in settori connessi alle materie sopracitate (12 anni o più costituiranno un vantaggio);
 - un'esperienza in funzioni amministrative e/o dirigenziali;
 - un'esperienza professionale in materia di negoziati internazionali, acquisita tramite la regolare partecipazione a siffatti negoziati per almeno 3 anni.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Contratto temporaneo di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato conformemente al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Grado commisurato alla qualifica. Stipendio base minimo mensile compreso tra 210 806 e 298 685 FB.

CANDIDATURE

Le candidature, corredate di un curriculum vitae dettagliato, devono essere inviate, entro e non oltre il *26 gennaio 1996* (la data del timbro postale farà fede) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'agricoltura
Unità VI-02 (Affari amministrativi del personale e servizi generali)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso lo stesso indirizzo o tramite telefax: (32-2) 296 93 99.